SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 65

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 maggio 1985)

INDICE

CAVALIERE: Per un intervento volto a far sì che le trasmissioni della Rete 1 della RAI-TV dal titolo «Viaggio nel mondo dell'oro» forniscano una informazione imparziale in merito alle condizioni di vita ed al lavoro della manodopera di colore nelle miniere d'oro sudafricane (1391) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 1126

DE CATALDO: Sulle iniziative che si intendono adottare per ovviare alle difficoltà che incontrano gli esuli politici iraniani oppositori del regime di Khomeini, rifugiati in Italia, per ottenere il permesso di soggiorno e per svolgere attività lavorative (1685) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 1126

DE TOFFOL: Sulle cause dell'incidente occorso l'8 febbraio 1985 nella zona di Limana (Belluno) all'aereo della NATO proveniente dalla base spagnola di Teragon e diretto alla base americana di Aviano (Pordenone) (1640) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 1127

DI CORATO, PETRARA: Per il rispetto del posto ricoperto nella graduatoria nell'ambito dell'assegnazione della sede ai vigili del fuoco idonei al concorso a 1.270 posti di cui all'articolo 7 della legge n. 818 del 1984 (1754) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 1128

FONTANARI: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali le Ferrovie dello Stato intenderebbero spostare a Campo di Trens (Bolzano) le infrastrutture ferroviarie inizialmente previste a Gardolo di Trento e sull'opportunità di tale scelta (1625) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 1128

RASTRELLI ed altri: Per un intervento volto a sollecitare la Procura della Repubblica di Perugia a rinnovare, nell'attuale legislatura, la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Michele Marchio per il reato di diffamazione a mezzo stampa di alcuni magistrati addetti alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma (1479) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag* 1129

RUFFINO: Sulla ventilata soppressione del deposito per il personale viaggiante presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona) (1809) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 1131

SCLAVI: Per un intervento volto a concedere il visto di ingresso in Italia al cittadino vietnamita Tang Tuyet Lieu ed alla sua famiglia, stanti le assicurazioni fornite dal connazionale Tang Ven Hon, residente a Zavattarello (Pavia) (1406) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1131

SELLITTI, MURMURA: Per una riconsiderazione della posizione ministeriale in ordine al veto di corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali chiamati a far parte di commissioni di concorso (1672) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 1132

VITALONE ed altri: Sulle iniziative adottate nei confronti di Nichi Vendola, esponente della FGCI, in relazione all'intervista concessa al quotidiano «la Repubblica» sul tema omosessualità e sessualità minorile, nella quale viene affermata la liceità delle pratiche pedofile (1756) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1133

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

CAVALIERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la Rete 1 della Radiotelevisione italiana ha iniziato la serie di 8 trasmissioni dal titolo « Viaggio nel mondo dell'oro »;

che l'Ambasciata in Roma della Repubblica del Sudafrica ha fatto pervenire al direttore della Rete 1 una serie di precisazioni e chiarimenti di fronte a gravi inesattezze che il servizio conterrebbe sulle condizioni di lavoro e di vita della manodopera di colore nelle miniere d'oro sudafricane,

l'interrogante chiede di sapere in quale conto si intendano tenere i predetti chiarimenti e precisazioni affinchè la trasmissione risulti imparziale, anche se critica, per fornire una informazione apprezzabile e non volutamente la più lesiva possibile dell'immagine di un Paese amico.

(4 - 01391)

(20 novembre 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si reputa opportuno premettere che il problema posto concerne il contenuto programmatico delle trasmissioni, materia, questa, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto alla sfera di competenza dell'autorità governativa per conferirla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto, adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i princìpi d'indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi, quindi, di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Nondimeno, allo scopo di raccogliere elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha fatto presente di aver attentamente valutato le osservazioni critiche formulate dall'Ambasciata del Sud Africa a Roma circa il programma della Rete 1 TV sul « Viaggio nel mondo dell'oro ». Gli autori della trasmissione, tuttavia, non hanno ritenuto di dover apportare modifiche al programma in quanto esso è il risultato di una seria documentazione sugli argomenti trattati che risultano, a loro giudizio, svolti in modo corretto ed imparziale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(18 maggio 1985)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione all'iniziativa presa dalla Lega per la difesa dei diritti civili e democratici in Iran, tendente alla rimozione delle asserite notevoli difficoltà che incontrano gli esuli politici oppositori del regime di Khomeini, rifugiati in Italia, presso le autorità del nostro Paese per ottenere il permesso di soggiorno e l'autorizzazione a svolgere attività lavorative, l'interrogante chiede di conoscere che cosa si intende fare per ovviare a questi gravi inconvenienti.

(4 - 01685)

(27 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attuale condizione dei cittadini iraniani presenti in Italia, che stime ufficiali quantificano in 12.000, di cui oltre 8.000 per motivi di studio, risente indubbiamente della situazione politica interna di quel Paese.

Proprio in considerazione di ciò, in via eccezionale, questo Ministero consente di continuare a soggiornare in Italia a cittadini iraniani oppositori dell'attuale regime khomeinista, ai quali le proprie autorità consolari non consentono il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio. Agli iraniani invisi all'attuale Governo, espulsi dall'Italia, viene concesso di raggiungere un Paese di propria

scelta, per evitare loro gravi pericoli personali per il rimpatrio.

In base alle disposizioni vigenti, gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per motivi di studio non possono, però, essere autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha, inoltre, disposto per tutti i cittadini extra-europei il blocco delle assunzioni, concedendo la possibilità di ottenere l'autorizzazione al lavoro soltanto a coloro che erano presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1981.

Tra l'altro, gli iraniani non possono essere autorizzati ad esercitare attività lavorativa autonoma, non sussistendo tra Italia e Iran la condizione di reciprocità, requisito indispensabile ai sensi dell'articolo 16 delle preleggi.

Gli iraniani non possono, infine, essere riconosciuti « rifugiati », ai sensi della Convenzione di Ginevra, e, pertanto, fruire delle facilitazioni ivi previste, in quanto, com'è noto, il Governo italiano, in sede di ratifica della citata convenzione, ha posto la riserva geografica, limitandone l'applicazione ai cittadini dei Paesi europei.

È, peraltro, allo studio il ritiro della riserva anzidetta in un contesto normativo che, comunque, assicuri di non congestionare ulteriormente la difficile situazione del controllo degli stranieri, evitando appesantimenti insostenibili sia sul versante dell'ordine pubblico che su quello della spesa pubblica.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 maggio 1985)

DE TOFFOL. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che venerdì 8 febbraio 1985, alle ore 16,45 circa, in Limana (provincia di Belluno), un aereo della NATO appartenente all'aviazione militare statunitense, proveniente dalla base spagnola di Teragon e diretto alla base americana di Aviano, si è schiantato al suolo;

che l'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri da una fabbrica dove lavorano circa 700 operai e nelle vicinanze di alcune abitazioni civili,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le autorità italiane abbiano raccolto, senza interferenze esterne, tutti gli elementi necessari per la determinazione delle cause dell'incidente;

se l'aereo era nella normale rotta di collegamento fra la base di Teragon e quella di Aviano;

se la provincia di Belluno è inclusa nello spazio aereo degli aerei di stanza nella base USA di Aviano o di altre basi NATO;

se il transito dell'aereo in oggetto era stato segnalato alle autorità italiane competenti e se a bordo c'era materiale esplosivo di tipo convenzionale oppure nucleare.

(4 - 01640)

(14 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Sull'incidente occorso il giorno 8 febbraio 1985 al velivolo F.16.M.M. TJ808 dell'USAF sta indagando una commissione d'inchiesta mista con ufficiali delle due nazioni interessate, secondo quanto previsto dagli accordi NATO.

Si fa comunque presente quanto segue.

Il velivolo, al momento dell'incidente, stava effettuando una procedura di avvicinamento strumentale alla base di Aviano, a conclusione di un volo di trasferimento regolarmente pianificato ed autorizzato; infatti, il piano di volo presentato dal pilota del velivolo prevedeva il trasferimento secondo le regole del GAT (General air traffic) da Torrejon a Aviano.

La località dove è caduto il velivolo (Cesa di Limana, in provincia di Belluno) si trova al confine dell'area riservata ad attività aerea militare nazionale e NATO.

A bordo erano presenti solo esplosivi convenzionali previsti nei sistemi di eiezione equipaggio.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(21 maggio 1985)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

i criteri che si vorrebbero adottare relativamente all'assegnazione della sede ai vigili del fuoco permanenti idonei al concorso a 1.270 posti, di cui all'articolo 7 della legge n. 818 del 1984;

se risulta vero che l'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi, l'Ispettorato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stesso Ministero hanno già predisposto dei criteri operativi discriminatori e limitativi per l'assegnazione delle sedi dei vigili, mentre hanno rifiutato altri criteri, come quelli della graduatoria e dei carichi familiari, considerando solo ed esclusivo quello della residenza, criterio, questo, lesivo del valore della graduatoria e della ripartizione all'interno della graduatoria stessa dei vigili idonei al suddetto concorso (articolo 7 della legge n. 818 del 1984);

quali provvedimenti, ove ciò rispondesse a verità, il Ministro intende adottare per far rispettare lo spirito ed il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 818 del 1984, in base a criteri di giustizia, ed eliminare elementi turbativi e clientelari in ordine all'assegnazione della sede ai vigili dichiarati idonei permanenti in base al ripetuto articolo 7 della legge n. 818 del 1984.

(4 - 01754)

(20 marzo 1985)

RISPOSTA. — Per le assegnazioni di sede al personale dei vigili del fuoco, questo Ministero ha applicato criteri già seguiti in analoghe occasioni e a suo tempo concordati con le organizzazioni sindacali.

Tali criteri prevedono l'assegnazione del personale, innanzitutto, alle sedi di residenza, ove la disponibilità di posti lo consenta, quindi l'assegnazione a sedi della stessa regione di provenienza, tenendo conto del carico familiare e, a parità di carico familiare o in mancanza, del punteggio riportato all'esame di concorso.

Coloro che non hanno trovato collocazione dopo tale prima operazione sono stati assegnati, ove possibile, nelle regioni limitrofe, sempre sulla base dei criteri già detti, sino ad esaurimento dei posti nelle stesse disponibili. Il restante personale è stato assegnato, infine, alle sedi da potenziare.

Al fine di ridurre al minimo i disagi dei dipendenti assegnati a comandi molto lontani dalle sedi di origine, si è preferito destinare i coniugati con prole ai grandi centri urbani di immigrazione, che offrono maggiori possibilità di locazione di alloggi e migliori collegamenti con il resto del Paese, riservando, di conseguenza, ai celibi i piccoli centri.

Si è, inoltre, cercato di soddisfare le aspirazioni di sede manifestate dagli interessati dopo aver dato applicazione ai criteri prioritari della residenza e delle regioni limitrofe, sempre confrontando fra più aspiranti la situazione di famiglia o di punteggio.

Quanto al riferimento all'articolo 7 della legge n. 818 del 1984, si osserva che detta disposizione non contempla, nè nel contenuto, nè nello spirito , particolari criteri di assegnazione del personale.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(21 maggio 1985)

FONTANARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Con riferimento alla risposta in data 21 maggio 1984 ad analoga interrogazione, in cui il Ministero confermava la decisione di spostare lo scalo merci di Trento nella nuova sede sull'area dell'ex aeroporto di Gardolo, in connessione con il realizzando centro autoportuale-doganale di Trento, e che nessuna modifica era intervenuta nè al progetto originario delle Ferrovie dello Stato, nè al relativo finanziamento di 5 miliardi, ricordando che:

su richiesta delle Ferrovie dello Stato il comune di Trento ha provveduto ad apportare una variante al piano speciale per l'interporto, aumentando da 12 a 35 ettari l'area a disposizione dell'Amministrazione ferroviaria per realizzarvi, oltre al nuovo scalo merci, anche il nuovo grande centro di smistamento carri e fasci di selezione per *transcontainers*;

la provincia autonoma di Trento, con legge provinciale del 7 giugno 1983, n. 17, ha previsto tutta una serie di interventi finanziari per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento, ivi compresi quelli necessari per lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci sulla base dei programmi previsti dalle Ferrovie dello Stato;

le Ferrovie dello Stato già in data 24 gennaio 1983 hanno chiesto di far parte della s.p.a. Interporto doganale di Trento con una quota azionaria;

considerato che, sulla base delle indicazioni e degli impegni più volte ripetuti, la provincia autonoma di Trento, il comune di Trento e la s.p.a Interporto hanno già sostenuto notevoli spese, conferito incarichi di progettazione e stipulato accordi per consentire l'insediamento di dette infrastrutture ferroviarie nella suddetta località,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrispondono al vero le recenti notizie secondo le quali le Ferrovie dello Stato intenderebbero spostare le infrastrutture ferroviarie previste a Gardolo di Trento — e specificatamente il centro smistamento carri merci e fasci di selezione per *transcontainers* — a Campo di Trens, dove era precedentemente prevista la possibilità di realizzazione solo di alcuni servizi ferroviari nell'ambito dell'area del demanio ferroviario;

se tale ipotesi, che vanificherebbe studi e lavori preparatori di qualche anno e che verrebbe sconnessa dalla realtà del realizzando interporto doganale di Trento, non sia da considerarsi quanto meno prematura, atteso che la questione merita una particolare attenzione anche nel quadro del piano generale dei trasporti che, come risulta dal rapporto sullo stato di elaborazione del PGT (15 dicembre 1984), ha appena concluso una prima fase conoscitiva ed al capitolo 2.2 (Subsistema ferroviario) precisa testualmente: « Particolare attenzione è posta al problema dell'intermodalità con la considerazione dei collegamenti con i porti, gli interporti ed i punti di generazione di traffico, sia passeggeri che merci ».

(4 - 01625)

(7 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Non è intendimento dell'Amministrazione ferroviaria spostare in altra sede le infrastrutture ferroviarie previste a Spini di Gardolo, a supporto dell'interporto di Trento.

Nella predetta località, infatti, sarà realizzato uno scalo merci pubblico atto anche alla movimentazione dei trasporti combinati, mentre a Campo di Trens è ipotizzata unicamente una stazione di confine con funzione anche di composizione e di scomposizione dei treni merci di tipo tradizionale.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(22 maggio 1985)

RASTRELLI, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, GRADARI, MITROTTI, MOLTISANTI, PISTOLESE, POZZO, SIGNORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se ha preso atto che la Procura della Repubblica di Perugia, competente in materia di giurisdizione penale per le ipotesi di reato attinenti a querele avanzate da appartenenti all'Ordine giudiziario per pretesa diffamazione a mezzo stampa a carico di parlamentari della Repubblica, da qualche tempo omette di richiedere tempestivamente l'autorizzazione a procedere prevista obbligatoriamente dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione;

se ha preso atto, per esempio, che l'onorevole Macaluso, come da sua dichiarazione scritta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (peraltro integralmente pubblicata su l'« Unità » di mercoledì 19 dicembre 1984), ha testualmente affermato: « ... Nei mesi scorsi ho dovuto polemizzare con la Procura della Repubblica di Perugia che per il caso in esame non aveva chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere »;

se conosce che in un contesto giudiziario di analogo oggetto a carico del senatore Michele Marchio, la Procura della Repubblica di Perugia ha omesso di rinnovare, nell'attuale legislatura, la prescritta richiesta di auto-

rizzazione a procedere, relativamente al delitto previsto e punito dagli articoli 81, parte prima, 595, commi primo e terzo, e 61, n. 10, del codice penale e dall'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver reso, ad un giornalista non identificato del « Secolo d'Italia », dichiarazioni pubblicate nell'edizione avvenuta a Roma il 16 aprile 1981 nelle quali offendeva la reputazione dei magistrati addetti alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma Ragonesi Vittorio, Apice Umberto, Celotti Paolo, De Renzis Alessandro, Prestipino Giovanni, Figliuzzi Tommaso, Terraciano Felice, Ferrara Giovanni e Izzo Paolo, definendoli allusivamente « il collettivo » e aggiungendo le frasi: « credo che... non si rivolgeranno al CSM offendendo le istituzioni dello Stato ed i suoi rappresentanti », nonchè: « ... La mia protesta, la mia denuncia hanno avuto un solo scopo: scindere le responsabilità dei magistrati che onorano la toga da quelle di coloro che la disonorano... »;

se ritenga che l'omissivo comportamento dei titolari dell'azione investiti del caso presso la predetta Procura della Repubblica di Perugia, in tale ultimo caso segnalato, non agevoli obiettivamente il proseguimento dell'azione civile presso il Tribunale di Roma in sede di domanda risarcitoria che ha — come *causa petendi* — la pretesa diffamazione del senatore Michele Marchio consumata nell'esercizio tipico del mandato parlamentare;

se, per quanto esposto, avvalendosi dei poteri e delle funzioni proprie di Ministro, anche al fine di evitare un possibile conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, non intenda investire del caso il procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, affinchè solleciti il titolare dell'azione penale presso la Procura di Perugia ad adempiere all'atto dovuto della trasmissione della richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Michele Marchio.

(4 - 01479)

(21 dicembre 1984)

RISPOSTA. — La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ha precisato che, per quanto concerne il « caso Macaluso », « esso è nato dal fatto che dagli atti processuali non risultava essere lo stesso un parlamentare nè lo stesso risultava nè risulta essere eletto nella circoscrizione umbra ».

« Il magistrato inquirente è venuto a conoscenza della qualifica di parlamentare del Macaluso solo in data 16 maggio 1984 da un articolo pubblicato dal giornale " L'Unità ", per cui ebbe a provvedere immediatamente alla revoca del decreto di citazione a giudizio direttissimo dell'imputato Macaluso che era accusato di diffamazione a mezzo stampa ».

« Relativamente al " caso Marchio " contro il quale si procedeva (n. 665/81/A) per diffamazione su querela del 13 maggio 1981 di vari giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, la Procura della Repubblica di Perugia, dopo i consueti accertamenti preliminari, ebbe a chiedere, in data 26 gennaio 1982, autorizzazione a procedere che il Senato, nella seduta del 19 maggio 1982, ebbe a negare ».

« Conseguentemente, su conforme richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore, con sentenza del 24 gennaio 1983, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, del codice di procedura penale ».

In data 23 marzo 1985 lo stesso procuratore della Repubblica di Perugia, ha provveduto a rinnovare la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Michele Marchio per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di alcuni magistrati addetti alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

Detta richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato in data 16 aprile 1985.

Non appare, pertanto, che vi sia stata da parte della Procura della Repubblica alcuna sistematica violazione dell'immunità parlamentare, sia nel primo caso perchè si è trattato di una incompleta informativa da parte della Questura di Perugia che ha omesso la qualifica dell'autore dell'articolo per cui vi era pendente querela, ponendo l'inquirente nella impossibilità di conoscere la qualità di parlamentare del Macaluso, sia nel secon-

do caso ove l'autorizzazione a procedere, già richiesta e dal Senato negata, è stata rinnovata nel corso dell'attuale legislatura.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(20 maggio 1985)

RUFFINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che da tempo immemorabile (oltre 50 anni) funziona il deposito per il personale viaggiante presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo Montenotte (Savona);

che tale servizio risponde adeguatamente alle esigenze del personale delle Ferrovie dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponde a verità la notizia che vi sarebbe in atto un tentativo di sopprimere l'attuale deposito per il personale viaggiante presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo Montenotte e di crearne *ex novo* uno in diversa località;

in caso affermativo, su quali motivazioni e ragioni si fonda tale singolare proposta.

(4 - 01809)

(2 aprile 1985)

RISPOSTA. — Il deposito personale viaggiante di San Giuseppe di Cairo venne istituito nel dopoguerra per sopperire principalmente alle esigenze del traffico merci da e per quella località, traffico che richiedeva, a quel tempo, l'impiego giornaliero di un certo numero di capitreno e di frenatori.

Negli ultimi anni tali esigenze di personale sono venute ad annullarsi quasi del tutto, sia per l'estensione del freno continuo automatico a tutti i treni con il graduale rinnovamento del parco veicoli da merci, sia per una diversa impostazione dei servizi di scorta, sia, infine, per la notevole riduzione del traffico pesante nella zona.

Premesso quanto sopra, nell'ambito di provvedimenti tendenti ad aumentare la produttività, l'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche a seguito di richiesta avanzata da 87 dipendenti, ha esaminato l'eventualità di creare un deposito personale viaggiante ad Acqui Terme.

Lo studio di fattibilità, già concluso, ha dimostrato che l'istituzione di tale deposito personale viaggiante è produttiva se realizzata alle seguenti condizioni:

che il nuovo impianto garantisca i servizi di scorta sulle linee Asti-Acqui Terme-Genova ed Alessandria-Acqui Terme-Savona.

che venga soppresso il deposito personale viaggiante di San Giuseppe di Cairo, non più rispondente alle finalità che ne consigliarono l'istituzione, data anche la vicinanza degli analoghi impianti di Ceva e di Savona.

Su tale modifica organizzativa, che è un primo passo verso ulteriori modifiche interessanti altri impianti della zona, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha già sentito le organizzazioni sindacali, le quali si sono dichiarate, in linea di princìpio, non contrarie.

Al momento, le Ferrovie dello Stato stanno raccogliendo ulteriori elementi fra il personale interessato dei due compartimenti di Torino e di Genova e specialmente fra quello del deposito di San Giuseppe di Cairo, al fine di poter pervenire alla realizzazione della modifica organizzativa senza traumi e con tutte le garanzie possibili per coloro che eventualmente dovessero essere trasferiti dal sopprimendo deposito.

Ovviamente, l'operazione verrà realizzata con tutte le garanzie di pubblicità e di informazione alle organizzazioni sindacali, così come richiesto dal « Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali del personale ferroviario ».

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(22 maggio 1985)

SCLAVI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Premesso che, in data 27 luglio 1982, il signor Tang Ven Hon, nato il 1° aprile 1932 a Bac Lieu (Vietnam) e residente a Zavattarello (Pavia) in via della Chiesa n. 1, ha presentato richiesta con alle-

gata relativa documentazione al fine di ottenere l'autorizzazione e il visto di entrata in Italia per la famiglia di Tang Tuyet Lieu, fornendo ampie assicurazioni sia per la casa che per il posto di lavoro, già pronto, in un'azienda del luogo di residenza;

considerando che la famiglia di Tang Tuyet Lieu è stata attualmente privata di tutto (casa e beni e persino del permesso ai bambini di frequentare la scuola),

l'interrogante chiede se non sia possibile far sì che detta famiglia possa giungere in Italia e ricongiungersi con i parenti già qui residenti.

(4 - 01406)

(26 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

Il cittadino vietnamita Tang Ven Hon, nato il 1° aprile 1932, giunse in Italia nel 1979 insieme alla moglie ed a quattro figli minori e venne riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Nel luglio del 1982, lo straniero presentò domanda per il rilascio del visto d'ingresso al nucleo familiare della figlia Tang Tuyet Lieu, composto dai coniugi e da due figli minori.

Trattandosi di nucleo familiare a sè stante e non di un ricongiungimento familiare, il Ministero dell'interno espresse parere contrario al rilascio del visto d'ingresso, in quanto, sulla base di quanto stabilito in sede di individuazione dei criteri relativi ai ricongiungimenti dei cittadini vietnamiti con i familiari riconosciuti « rifugiati » in Italia (i quali sono considerati integrati nel nostro Paese ed in grado di assicurare ai parenti mantenimento ed alloggio), possono usufruire della possibilità di ricongiungimento solamente i coniugi, i figli minori e non coniugati ed i genitori anziani a carico e non aventi altro figlio nel Paese di origine che possa mantenerli.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CORTI

(17 maggio 1985)

SELLITTI, MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di dover riconsiderare la posizione ministeriale, che si ispira ad un parere del Consiglio di Stato, in ordine al veto di corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali chiamati a far parte di commissioni di concorso, applicando questa interpretazione restrittiva anche quando venga loro richiesta una consulenza di carattere professionale in qualità di esperti.

(4 - 01672)

(22 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Questo Ministero, che ha più volte interessato il Consiglio di Stato perchè esprimesse il proprio avviso in ordine alla questione sollevata dalle signorie loro onorevoli, non ritiene di doversi discostare da quanto affermato da detto consesso, con parere n. 889 dell'8 giugno 1984.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la partecipazione a commissioni non consiliari operanti nell'ambito dell'Ente locale (quali le commissioni di concorso), non essendo specificamente prevista dalla legge, ricade nel generale divieto di cui all'articolo 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 9 — recante « Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169, interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1959, n. 208, 9 febbraio 1962, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennità agli amministratori delle province e dei comuni » — e, pertanto, non dà luogo a corresponsione dell'indennità di presenza.

Del resto, la stessa proposta di legge di iniziativa dei senatori Pavan, Triglia ed altri, diretta a disciplinare « Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali » — già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati — non prevede, nell'ultima stesura, che possano essere corrisposti compensi agli amministratori facenti parte delle commissioni di concorso operanti nell'ambito dell'ente locale, semprechè non previste da norme di legge.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(21 maggio 1985)

VITALONE, PINTO Michele, SAPORITO, DE CINQUE, RUFFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso e ritenuto:

che il giornale « la Repubblica » del 19 marzo 1985 ha pubblicato con grande risalto un'intervista concessa da tale Nichi Vendola, esponente nazionale della Federazione giovanile comunista, nella quale, affrontando il tema della omosessualità e della sessualità minorile, dopo aver affermato l'esigenza di « togliersi di dosso tutti i residui di intolleranza », si ipotizza l'esistenza di un « diritto dei bambini ad avere rapporti tra loro o con gli adulti », con ciò espressamente affermando la liceità delle pratiche pedofile;

che la falsa prospettazione problematica della tesi nulla toglie alla sua carica istigatrice ed apologetica, esaltando il Vendola le sue particolari concezioni della sessualità quale espressione di « libertà comunista » ed affermando l'esigenza di « buttarsi nella mischia » « ... con le nostre coscienze ed i nostri corpi », non potendosi discutere della sessualità infantile con chi « la sessualità l'ha vista sempre in funzione della famiglia e della procreazione »;

che non può sottacersi il preoccupato allarme sollevato nell'opinione pubblica dalle tesi sopra riportate, in tutto dissacranti ogni aspetto dell'innocenza dei bambini, e dal modo con cui le dichiarazioni stesse sono state rese;

che tanto avviene proprio nel momento nel quale l'attenzione e l'impegno dei settori più sensibili della cultura mondiale sono rivolti alla difesa dei minori contro le mille forme di violenza di cui essi sono quotidianamente vittime;

che, in ogni caso, mentre ferve il dibattito parlamentare sulla modifica delle norme concernenti la violenza sessuale, conservano intatto il loro vigore sanzionatorio le norme degli articoli 519 e 521 del codice penale, che puniscono per titolo di violenza carnale presunta o atti di libidine presunti tutti gli atti sessuali commessi su persone minori degli anni 14;

che l'istigazione e l'apologia di cui si è reso responsabile il Vendola riguardano, pertanto, fatti costituenti reato,

si chiede di conoscere se nei confronti del Vendola e di eventuali concorrenti siano state assunte iniziative per l'applicazione di misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 115, secondo capoverso, del codice penale, ovvero sia stata promossa l'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 414 dello stesso codice.

(4 - 01756)

(20 marzo 1985)

RISPOSTA. — Il procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che per i fatti oggetto della interrogazione quell'Ufficio procede ad atti di istruzione preliminare (procedimento n. 4240/85, c).

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(20 maggio 1985)